

Decreto N. 3668 del 4 Novembre 2016

Procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), Lotto 11.

Decreto di esproprio delle aree private site nel Comune di Cavezzo (MO), identificate al Foglio 21, mappali 520 e 521 (entrambi ex mappale 8p).

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole e il “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione” sono stati sottoposti al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che li ha condivisi;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Scolastici Temporanei (EST);

Rilevato che:

- con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Scolastici Temporanei ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura

Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, D.L. n. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che l'area sita in Comune di Cavezzo (MO), identificate al Foglio 21, mappale 8 (ora frazionato nei mappali 519, 520 e 521) è stata immessa in possesso oltre che per la realizzazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo (EST) Lotto 11 anche per la realizzazione del Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS) Lotto 17 e le opere relative all'Area B.

Dato atto altresì che le superfici occupate per la realizzazione del Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS) Lotto 17 e le opere relative all'Area B sono oggetto di mera occupazione temporanea e quindi non interessate dal presente provvedimento di esproprio;

Considerato che l'Edificio Scolastico Temporaneo (EST) Lotto 11 e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, è comunque destinato ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione delle opere distrutte o alla riparazione di quelle gravemente danneggiate o di quelle inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite, per consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, da parte delle popolazioni colpite e da parte degli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio dell'area sulla quale insiste l'EST 11;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013 per la procedura espropriativa concernente gli EST si è proceduto in tal senso, notificando le indennità relative ad ogni procedura alle ditte proprietarie;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione e all'occupazione delle aree in argomento;

Preso atto che con decreti del Commissario Delegato n. 51 del 12/09/2012, n. 484 del 12/06/2013, n. 937 del 24/09/2013 e n. 2311 del 02/12/2014 è stato approvato e integrato il progetto esecutivo dell'opera relativa al Lotto 11 EST;

Dato atto che l'area sita in Comune di Cavezzo (MO) ed originariamente individuata al foglio 21 mappale 8 è stata frazionata nei mappali 519, 520 e 521 e che le aree interessate dal procedimento espropriativo in oggetto sono individuate dai mappali 520 e 521;

Rilevato che le aree sopra individuate risultano catastalmente intestate alle seguenti ditte, comproprietarie pro indiviso:

- per la quota di $\frac{1}{4}$, al Sig. Pincelli Marco, nato a Modena (MO) il 15/05/1965, in qualità di

titolare dell'Impresa Individuale Pincelli Marco di Marco Pincelli, con sede in Via Giacomo Masi 87, 42032 Cavezzo (MO), C. F. PNCMRC65E15F257O e P. IVA 01689800363;

- per la quota di 250/1000, alla Immobiliare Gl. e Cl. Di Cappi M. e Gaddi F. SNC in liquidazione, con sede in Via Viazza 53, 41030 San Prospero (MO), C.F. e P. IVA 02313300366;
- per la quota di 125/1000, alla Immobiliare Pongo S.R.L., con sede in Via Primo Maggio 121, 41032 Cavezzo (MO), C.F. e P.IVA 02976520367;
- per la quota di 250/1000, al Sig. Gavioli Gabriele, nato a San Prospero (MO) il 11/12/1941, C. F. GVLGRL41T111133E, residente in Via 1 Maggio 121, 41032 Cavezzo (MO);
- per la quota di 125/1000, alla Costruzioni Edili Benatti SNC di Benatti Andrea e C., con sede legale in Via Tassoni 13, 41032 Cavezzo (MO), C. F. e P. IVA 03089040368;

Considerato che sulla base delle risultanze catastali fornite dall'Agenzia delle Entrate nelle relazioni di stima, la quota delle aree che risulta intestata catastalmente a Pincelli Marco (quota 1/4) e Immobiliare Gl. e Cl. Di Cappi M. e Gaddi F. SNC (quota 250/1000), a seguito di specifiche fornite successivamente da parte delle medesime proprietà, deve intendersi intestata a Pincelli Marco in qualità di titolare dell'Impresa Individuale Pincelli Marco di Marco Pincelli (quota 1/4) e alla Immobiliare Gl. e Cl. Di Cappi M. e Gaddi F. SNC in liquidazione (quota 250/1000);

Dato atto che a seguito della mancata iniziale accettazione delle indennità provvisorie notificate l'Autorità Espropriante, a norma dell'articolo 20, comma 14, ha disposto con decreto n. 1544 del 29/11/2013, per la procedura concernente l'EST Lotto 11, la costituzione dei depositi delle indennità di esproprio ed occupazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha adito, ai sensi dell'art. 21, comma 15 del D.P.R. n. 327/2001, la Commissione Espropri presso la Provincia di Modena (MO) al fine di determinare l'indennità definitiva di esproprio e di occupazione temporanea concernente la procedura espropriativa relativa all'EST Lotto 11;

Rilevato che con deliberazione n. 49 del 25/09/2015, la Commissione Espropri presso la Provincia di Modena (MO) ha effettuato una "*valutazione del terreno come agricolo, secondo i canali tradizionali dell'indennizzo espropriativo*" pari a 6,02 €/mq., ed una "*valutazione diretta del plus-valore relativo alla capacità edificatoria con riferimento al suo più probabile valore di mercato*" relativamente a quella quota di area che "genera" superficie edificabile, in quanto ad essa è attribuito l'indice di edificabilità dello 0,05, pari a 140 €/mq.;

Evidenziato che:

- per la procedura espropriativa relativa all'EST Lotto 11 è stata immessa in possesso una superficie di 10.000 mq. e, successivamente, una porzione di 3.600 mq. (dei medesimi 10.000 mq. immessi) è divenuta oggetto di cessione gratuita a favore del Comune di Cavezzo (MO) a seguito di accordo ex art. 11, L. n. 241/90 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l'art. 18, L.R. Emilia Romagna n. 20/2000 e ss.mm.ii., sottoscritto in data 11/09/2012, con Rep. n. 6685 del 11/09/2012, tra le proprietà in oggetto e l'Amministrazione Comunale;
- a seguito del sopracitato accordo, per l'area di 3.600 mq. è stata corrisposta la sola indennità di occupazione temporanea fino alla data di sottoscrizione dell'accordo, mentre per la residua area di 6.400 mq. è stata corrisposta l'indennità di esproprio ed occupazione temporanea;

- in base al citato frazionamento le aree oggetto di esproprio sono individuate dai mappali 520 e 521 per una superficie complessiva di 9.386 mq., in parte ricadente nell'accordo di cui sopra ex art. 18, L.R. Emilia Romagna n. 20/2000;
- i criteri utilizzati per la valutazione delle indennità per la procedura espropriativa relativa all'EST Lotto 11 sono stati applicati anche per la determinazione delle indennità di occupazione concernenti le aree interessate dalle procedure relative al PMS Lotto 17 e al PMS Area B, poiché concernono la medesima area individuata dall'originario mappale 8, così come condiviso dalle proprietà nei rispettivi atti di accettazione agli atti dell'Autorità Espropriante;

Dato atto che le proprietà hanno accettato la stima della Commissione Espropri presso la Provincia di Modena (MO) per la procedura concernente l'EST Lotto 11 e l'applicazione dei medesimi criteri di stima anche per il calcolo dell'indennità di occupazione relativa alla procedura concernente il PMS Lotto 17 e l'Area B, inviando apposite comunicazioni di accettazione assunte il 24/06/2016 con CR/2016/34440, CR/2016/34451, CR/2016/34455, CR/2016/34461 e CR/2016/34470, agli atti dell'Autorità Espropriante;

Rilevato che, in virtù delle suddette accettazioni, sono state corrisposte alle proprietà le indennità dovute con decreto di liquidazione n. 2252 del 26/07/2016 e con decreto di svincolo n. 2253 del 26/07/2016;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato delle aree in oggetto dando corso all'emissione del presente decreto di esproprio;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale Emilia - Romagna 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e ss.mm.ii.;

Richiamate tutte le considerazioni espresse nelle premesse.

DECRETA

- 1) di dare atto che l'area sita in Comune di Cavezzo (MO) ed originariamente individuata al foglio 21 mappale 8 è stata frazionata nei mappali 519, 520 e 521 e che le aree interessate dal procedimento espropriativo in oggetto sono individuate dai mappali 520 e 521;
- 2) di dare atto che l'area sita in Comune di Cavezzo (MO), identificate al foglio 21, mappale 8 (ora frazionato nei mappali 519, 520 e 521) è stata immessa in possesso oltre che per la realizzazione dell'Edificio Scolastico Temporaneo (EST) Lotto 11 anche per la realizzazione del Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS) Lotto 17 e le opere relative all'Area B.
- 3) di dare atto che le superfici occupate per la realizzazione del Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS), Lotto 17, e le opere relative all'Area B, sono oggetto di mera occupazione temporanea, e quindi non interessate dal presente provvedimento di esproprio;

4) di dare atto che:

- per la procedura espropriativa relativa all'EST Lotto 11 è stata immessa in possesso una superficie di 10.000 mq. e, successivamente, una porzione di 3.600 mq. (dei medesimi 10.000 mq. immessi) è divenuta oggetto di cessione gratuita a favore del Comune di Cavezzo (MO) a seguito di accordo ex art. 11, L. n. 241/90 e ss.mm.ii., in combinato disposto con l'art. 18, L.R. Emilia Romagna n. 20/2000 e ss.mm.ii., sottoscritto in data 11/09/2012, con Rep. n. 6685 del 11/09/2012, tra le proprietà in oggetto e l'Amministrazione Comunale;
- a seguito del sopracitato accordo, per l'area di 3.600 mq. è stata corrisposta la sola indennità di occupazione temporanea fino alla data di sottoscrizione dell'accordo, mentre per la residua area di 6.400 mq. è stata corrisposta l'indennità di esproprio ed occupazione temporanea;
- in base al citato frazionamento le aree oggetto di esproprio sono individuate dai mappali 520 e 521 per una superficie complessiva di 9.386 mq., in parte ricadente nell'accordo di cui sopra ex art. 18, L.R. Emilia Romagna n. 20/2000;
- i criteri utilizzati per la valutazione delle indennità per la procedura espropriativa relativa all'EST Lotto 11 sono stati applicati anche per la determinazione delle indennità di occupazione concernenti le aree interessate dalle procedure relative al PMS Lotto 17 e al PMS Area B, poiché concernono la medesima area individuata dall'originario mappale 8, così come condiviso dalle proprietà nei rispettivi atti di accettazione agli atti dell'Autorità Espropriante;

5) di dare atto che le aree oggetto di esproprio ed individuate dai mappali 520 e 521 risultano ad oggi catastalmente intestate alle seguenti ditte, comproprietarie pro indiviso:

- per la quota di 250/1000, al Sig. Pincelli Marco in qualità di titolare dell'Impresa Individuale Pincelli Marco di Marco Pincelli, con sede in Via Giacomo Masi 87, 42032 Cavezzo (MO), C. F. PNCMRC65E15F257O e P. IVA 01689800363;
- per la quota di 250/1000, alla Immobiliare GI. e CI. Di Cappi M. e Gaddi F. SNC in liquidazione, con sede in Via Viazza 53, 41030 San Prospero (MO), C.F. e P. IVA 02313300366;
- per la quota di 125/1000, alla Immobiliare Pongo S.R.L., con sede in Via Primo Maggio 121, 41032 Cavezzo (MO), C.F. e P.IVA 02976520367;
- per la quota di 250/1000, al Sig. Gavioli Gabriele, nato a San Prospero (MO) il 11/12/1941, C. F. GVLGRL41T111133E, residente in Via 1 Maggio 121, 41032 Cavezzo (MO);
- per la quota di 125/1000, alla Costruzioni Edili Benatti SNC di Benatti Andrea e C., con sede legale in Via Tassoni 13, 41032 Cavezzo (MO), C. F. e P.IVA 03089040368;
- che sulla base delle risultanze catastali fornite dall'Agenzia delle Entrate nelle relazioni di stima, la quota delle aree che risulta intestata catastalmente a Pincelli Marco (quota 1/4) e Immobiliare GI. e CI. Di Cappi M. e Gaddi F. SNC (quota 250/1000), a seguito di specifiche fornite successivamente da parte delle medesime proprietà, deve intendersi intestata a Pincelli Marco in qualità di titolare dell'Impresa Individuale Pincelli Marco di Marco Pincelli (quota 1/4) e alla Immobiliare GI. e CI. Di Cappi M. e Gaddi F. SNC in liquidazione (quota 250/1000);

6) di disporre, ai sensi dell'art. 23, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento del diritto di

proprietà a favore del Presidente della Giunta Emilia - Romagna in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in L. n. 122/2012, relativo agli immobili censiti al Catasto del:

- Comune di Cavezzo (MO), Foglio 21, Mappale 520;
 - Comune di Cavezzo (MO), Foglio 21, Mappale 521;
- 7) di dare atto che a seguito della determinazione dell'indennità di esproprio ed occupazione da parte della Commissione Espropri presso la Provincia di Modena (MO) (con deliberazione n. 49 del 25/09/2015), ad uopo adita dall'Autorità Espropriante, le proprietà hanno accettato la stima della Commissione Espropri per la procedura concernente l'EST Lotto 11 e l'applicazione dei medesimi criteri di stima anche per il calcolo dell'indennità di occupazione relativa alla procedura concernente il PMS Lotto 17 e l'Area B, inviando apposite comunicazioni di accettazione assunte il 24/06/2016 con CR/2016/34440, CR/2016/34451, CR/2016/34455, CR/2016/34461 e CR/2016/34470, agli atti dell'Autorità Espropriante;
 - 8) di dare atto che, in virtù delle suddette accettazioni, sono state corrisposte alle proprietà le indennità dovute con decreto di liquidazione n. 2252 del 26/07/2016 e con decreto di svincolo n. 2253 del 26/07/2016;
 - 9) di dare atto che, a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 6), le proprietà sono state indennizzate mediante i succitati provvedimenti di liquidazione e svincolo, come concordato nei rispettivi atti di accettazione. L'indennità di espropriazione base, per le aree espropriate, ammonta ad € 81.401,60 (diconsi euro ottantunomilaquattrocentouno/60), al netto delle maggiorazioni di legge, nonché delle indennità per l'occupazione temporanea;
 - 10) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento di espropriazione sarà notificato ed eseguito;
 - 11) di dare atto che il presente provvedimento sarà:
 - a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;
 - b) trascritto nei registri immobiliari;
 - c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;
 - d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;
 - e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
 - 12) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.;
 - 13) di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), sarà iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 - Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;
 - 14) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011),

l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

- 15) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti, che saranno liquidati con successivo provvedimento;
- 16) di dare atto che gli importi per le spese di notifica sono ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 17) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- 18) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini

(Firmato Digitalmente)